emessa dallo Stato, mentre, senza esclusione, si provvide ai danneggiati della eruzione precedente con la legge 21 luglio 1911 che fu in seguito migliorata?

A me sembra doveroso che si provveda. Dalle notizie che io ho potuto raccogliere sia nei riguardi dell'estensione dell'aumento del concorso diretto ai danneggiati del terremoto di Linera, sia nei riguardi dei danneggiati dei terremoti, cui non si è ancora provveduto, che nei confronti dei danneggiati dell'ultima eruzione dell'Etna, ai quali mi sono riferito, io credo si tratti in fondo di un tenue aggravio per l'erario.

Ma con poco aggravio lo Stato compirebbe opera illuminata di equità, perchè la Camera si rende conto come nulla possa maggiormente ferire i colpiti da una stessa sventura che la disparità di trattamento da parte dello Stato tutelatore di tutti i cittadini, nei confronti della sventura e dei danni da essi subiti. Ecco perchè io spero che il Governo voglia accogliere con sollecitudine la modesta preghiera che io ho avuto l'onore di porgere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Grassi-Voces, firmato anche dagli onorevoli Carnazza Gabriello, Majorana, Russo Gioacchino, Bonaiuto, Carnazza Carlo, D'Ayala, Pirrone, Graziano, Pace, Leone Leone, Pennavaria, così concepito:

« La Camera, ritenendo che tutte le zone colpite da terremoti abbiano uguale diritto alle provvidenze del Governo, mentre invoca una sollecita unificazione delle norme legislative emanate per le diverse regioni colpite da terremoti, fa voti intanto che per il terremoto di Linera dell'8 maggio 1914 e di Giarre del 20 settembre 1920, il Governo voglia provvedere:

1°) per il terremoto del 1914 alla estensione dei provvedimenti stabiliti agli articoli 7 ed 8 del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545 (coefficiente del 300 per cento e contributo del 60-75 per cento) così come il Governo col Regio decreto 21 giugno 1924, n. 943, volle esplicitamente sanzionare, ma come ancora per inesplicabili dubbi di pretesa interpretazione non si è provveduto ad applicare;

2°) per il terremoto del 1920 provvedere alla delimitazione della zona, secondo il parere già dato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, estendendo conseguentemente a quei danneggiati i beneficî di legge;

3°) prorogare i termini almeno di un anno per il terremoto del 1914 perchè il decreto di delimitazione di detta zona approvato dal Consiglio dei ministri, non è stato ancora pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e perchè le incertezze nella interpretazione dei provvedimenti emanati ha reso impossibile a quei danneggiati di usufruire dei beneficî concessi ».

L'onorevole Grassi-Voces ha facoltà di svolgerlo. (*Segni d'impazienza*).

GRASSI-VOCES. Mi rendo conto dell'impazienza della Camera e sarò brevissimo nello illustrare l'ordine del giorno che insieme a parecchi colleghi ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Premesso che mi associo, *toto corde*, al desiderio espresso ieri dall'onorevole Sardi in quest'Aula, che cioè siano unificate le norme legislative emanate per le diverse zone colpite da terremoti, affinchè tutte le regioni d'Italia abbiano uguali diritti alle provvidenze dello Stato; dirò poche parole sul terremoto di Linera del 1914 e su quello di Giarre del 1920.

Per quanto l'ordine del giorno dell'onorevole Pennisi sembri in apparenza identico al nostro, esso è invece sostanzialmente diverso, poichè mentre egli invoca che siano estese ai danneggiati di Linera le disposizioni del Regio decreto del gennaio 1924, io affermo che tale estensione il Governo ha già concesso col decreto del 20 marzo 1924 integrato dal decreto del 21 giugno stesso anno.

Aggiungo che io chiedo invece l'applicazione di tali benefici già concessi e ritardati da inesplicabili dubbi di interpretazione sulla direzione del decreto.

Infatti, il primo decreto del 20 marzo 1924 fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sotto il titolo: « Provvedimenti per l'estensione delle norme del Regio decreto 17 gennaio 1924 ai danneggiati del terrenoto tosco-romagnolo, tosco-emiliano e di Linera del 1914 ».

Se non che mentre nel titolo era compresa Linera, nel testo del decreto non se ne faceva parola.

Avvertita la lacuna il Governo provvide con altro decreto del 4 giugno 1924 nel quale è detto tassativamente così:

« Sono estese ai danneggiati del terremoto 8 maggio 1914 le disposizioni di cui al Regio decreto 27 settembre 1923 e 7 giugno 1924 per l'anticipazione di contributi diretti dello Stato ».

Sicchè i provvedimenti legislativi sono perfetti e se ritardo si è frapposto all'appli-